

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7195 del 17/12/2025
Oggetto	VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA RILASCIATA CON PRECEDENTE DETERMINA N. DET-AMB-2019-3117 AD USO CONSUMO UMANO IN LOCALITA' RONCOPASCOLO IN COMUNE DI PARMA (PR). DITTA: ATERSIR. PRATICA: DG06A0001.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7473 del 16/12/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATE

- la determina n. DET-AMB-2019-3117 del 28/06/2019, emanata nell'ambito del procedimento di VIA, con cui Arpae ha assentito all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante 5 pozzi a scopo acquedottistico, denominati *Roncopascolo 1*, *Roncopascolo 2*, *Roncopascolo 3*, *Roncopascolo 4*, *Roncopascolo 5*, situati nel Comune di Parma (PR), località Roncopascolo, per una portata massima di esercizio complessiva pari a l/s 370,00 ed un volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 5.800.000,00;
- la DGR. n.1461 del 09/09/2019 con cui la Regione Emilia Romagna ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto "Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico dalle falde sotterranee per il campo pozzi in località Roncopascolo" nel Comune di Parma, presentata da ATERSIR;

PRESO ATTO

- della domanda assunta al prot. n. PG/2025/0034989 del 24/02/2025 con cui ATERSIR, c.f. 91342750378, ha richiesto, ai sensi del r.r. 41/2001, la variante sostanziale della Det. n. DET-AMB-2019-3117 del 28/06/2019, prevedendo la regolarizzazione di un nuovo pozzo già perforato denominato “*Roncopascolo Ibis*” , avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - profondità m 155,50;
 - ubicazione del pozzo: Comune di Parma (PR), località Roncopascolo, su terreno di proprietà di IRETI S.P.A., censito al fg. n. 30, mapp. n. 207; coordinate UTM RER x: 601595,8; y: 966539,7;
 - corpo idrico interessato: 2700ER-DQ2-PACI- Pianura Alluvionale Confinato Inferiore;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
- che con suddetta domanda ATERSIR ha chiesto di ridurre la portata del pozzo *Roncopascolo 1*, originariamente pari a 80 l/s, e di ridistribuirla tra il pozzo *Roncopascolo 1* e il pozzo *Roncopascolo Ibis*, come di seguito specificato:
 - portata massima derivabile dal pozzo *Roncopascolo 1* pari a 55 l/s;
 - portata massima derivabile dal pozzo *Roncopascolo 1 bis* pari a 25 l/s;
 - volume annuo complessivamente prelevabile dai suddetti pozzi pari a 1.400.000 mc/anno;

PRESO ATTO

- che la suddetta istanza di variante è stata sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (screening), conclusasi con determinazione regionale n. 13440 del 11/07/2025;
- che nell’ambito della suddetta valutazione, a riscontro della richiesta di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nella D.G.R. n. 1461 del 09/09/2019 di VIA, ATERSIR ha comunicato che:

- *il campo pozzi Roncopascolo è stato concesso con determina DET-AMB-2019-3117 del 28.06.2019, per una portata di emungimento massima complessiva pari a 370 l/s, e un volume complessivo annuo pari a 5.800.000,00 mc. La concessione autorizzava la derivazione dai 5 pozzi (Roncopascolo 1, 2, 3, 4 e 5), ma soltanto il pozzo Roncopascolo 1 è stato messo in esercizio;*
- *per i pozzi 2, 3, 4 e 5, ad oggi non utilizzati per il prelievo, ma impiegati come pozzi di monitoraggio, non sono state realizzate le strutture necessarie alla loro attivazione ed al collegamento alla rete acquedottistica. Queste potranno essere implementate a seguito degli indirizzi che, osservati i monitoraggi e i riscontri gestionali, orienteranno le possibili condizioni di utilizzo. A tal proposito il Gestore provvederà a istituire idoneo procedimento autorizzativo per la loro attivazione;*

RITENUTO pertanto che, in accordo con la Regione Emilia Romagna, essendo trascorso il termine di 5 anni per la realizzazione delle opere previste dalla DGR. n.1461 del 09/09/2019 per l'attivazione dei pozzi *Roncopascolo 2, 3, 4 e 5*, la suddetta procedura di VIA dovrà essere reiterata su istanza del proponente quando quest'ultimo sarà pronto alla realizzazione delle strutture necessarie all'attivazione dei suddetti pozzi, attualmente utilizzati solo a scopo di monitoraggio;

CONSIDERATO

- che quanto richiesto con domanda PG/2025/0034989 del 24/02/2025 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n.221 del 13.08.2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

CONSIDERATO che la derivazione, in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO

- che con nota Prot. 25/07/2025.0134977.U questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Provincia di Parma (Prot. 22/10/2025.0187041.E);
 - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (Prot. 27/10/2025.0189807.E);
 - Ausl di Parma (Prot. 29/10/2025.0192207.E);

PRESO ATTO che l’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna con suddetto parere ha ritenuto opportuno prevedere una durata della concessione limitata a cinque anni, in modo da potere riesaminare le condizioni dei prelievi, l’eventuale impatto sui corpi idrici interessati a seguito della variante ed i risultati dei monitoraggi sui nitrati effettuati negli altri pozzi oggetto della concessione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa;
- ha corrisposto, a titolo di canone per l’anno 2025, l’importo pari a euro 9.204,83 calcolato sui quantitativi di prelievo precedentemente assentiti con det. n. DET-AMB-2019-3117 del 28/06/2019, pari a 370 l/s massimi;

VERIFICATO che l’importo del canone per l’anno 2025 deve essere calcolato considerando una portata massima pari a 370 l/s per 11 mensilità (gennaio-novembre, euro 8.437,76) ed una portata massima pari a 80 l/s per 1 mensilità (dicembre, euro 165,85), per un totale dovuto pari a euro 8.603,61;

RITENUTO che l'eccedenza versata da Atersir per l'annualità 2025, pari a euro 601,22 (differenza tra l'importo versato (euro 9.204,83) e l'importo dovuto (euro 8.603,61)), si possa considerare come anticipo del canone da versare entro il 31/03/2026;

DATO ATTO che ATERSIR è esentata dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;

RITENUTO INOLTRE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla variante della concessione cod. pratica DG06A0001;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, la variante alla concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea rilasciata con precedente determina n. DET-AMB-2019-3117 del 28/06/2019;
2. di assentire il prelievo destinato a scopo acquedottistico unicamente dai pozzi denominati *Roncopascolo 1* e *Roncopascolo 1 bis*, aventi le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato, per una portata massima complessivamente prelevabile pari a 80 l/s ed volume annuo totale pari a 1.400.000 mc/anno;
3. di stabilire che i restanti pozzi, denominati *Roncopascolo 2, 3, 4 e 5*, potranno essere utilizzati unicamente a scopo di monitoraggio e che la procedura di VIA dovrà essere reiterata su istanza del proponente quando quest'ultimo sarà pronto alla realizzazione delle strutture necessarie all'attivazione dei suddetti pozzi;
4. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo allegato, comportano la decadenza della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, co. 2, l.r. 3/1999;

5. di dare atto che la concessione può essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica e per esigenze di interesse generale;
6. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2029;
7. di approvare il disciplinare di concessione sostitutivo allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/12/2025;
8. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 1.990,23 euro, che costituirà la base per i prossimi adeguamenti ISTAT;
9. di dare atto che l'eccedenza versata da Atersir per l'annualità 2025, pari a euro 601,22 (differenza tra l'importo versato nel 2025 pari a euro 9.204,83 e l'importo dovuto pari a euro 8.603,61), si possa considerare come anticipo sul canone da versare entro il 31/03/2026;
10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
11. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
12. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE SOSTITUTIVO DEL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DET. N. 3117 DEL 28/06/2019

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378 (cod. pratica DG06A0001).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione avviene tramite due pozzi ubicati nel comune di Parma, in località Roncopascolo, aventi le seguenti caratteristiche:

Denominazione pozzo	Portata [l/s]	Foglio	Mappale	UTM-RER X	UTM-RER Y	Profondità [m]	Corpo idrico
<i>Roncopascolo 1</i>	55	30	207	601582,31	966528,11	110	Conoide Taro - confinato superiore 0350ER-DQ2-CCS
<i>Roncopascolo 1 bis</i>	25	30	207	601595,8	966539,7	155,50	Pianura Alluvionale - confinato inferiore 2700ER-DQ2-PACI
TOT	80						

2. I pozzi *Roncopascolo 2, 3, 4 e 5*, sono utilizzati unicamente a scopo di monitoraggio e presentano le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Pozzi monitoraggio	Foglio	Mappale	UTM-RER X	UTM-RER Y
<i>Roncopascolo 2</i>	31	37	601845,38	966298,56
<i>Roncopascolo 3</i>	30	174	601076,70	965758,22
<i>Roncopascolo 4</i>	30	147	601243,12	965675,67
<i>Roncopascolo 5</i>	30	172	601481,91	965606,09

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano a servizio della rete acquedottistica del Comune di Parma;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio complessivamente pari a l/s 80 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 1.400.000;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la

verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 30 giugno di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna con Prot. 27/10/2025.0189807.E:

- Il concessionario dovrà trasmettere annualmente all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE - Servizio Gestione Demanio Idrico i dati provenienti dal piano di monitoraggio, descritto nella relazione RT-01 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE, che comprendono misure della piezometria per il controllo dello stato quantitativo degli acquiferi sfruttati e analisi chimiche per il controllo qualitativo e per la protezione dinamica del campo pozzi.
- In relazione alla prevista progressiva attivazione dei pozzi di Roncopascolo 2, 3, 4, e 5, per la quale dovrà essere presentato da ATERSIR ad ARPAE Direzione Tecnica un programma

per consentire la valutazione sulle azioni di riduzione delle derivazioni dagli altri campi pozzi afferenti allo stesso acquedotto, Atersir di dovrà coinvolgere l'Area Tutela e Gestione Acqua nella valutazione del medesimo programma, in relazione ai possibili impatti sui corpi idrici interessati. Infine, considerato l'andamento crescente dei valori di nitrati nel pozzo Roncopascolo 1, nell'ipotesi che in futuro il campo pozzi non possa più essere sfruttato, si ritiene indispensabile che vengano valutate contestualmente alla presentazione del programma di cui sopra soluzioni alternative e azioni di mitigazione per garantire la continuità delle forniture. Tali valutazioni non potranno prescindere da un'analisi complessiva e di area vasta delle fonti di prelievo del sistema acquedottistico del Comune di Parma.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.